



DECRETO DELLA DIRIGENTE

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Elezioni comunali 4 maggio/18 maggio 2025 – Affidamento del servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale ai comuni della regione destinato agli uffici elettorali di sezione e agli uffici centrali in relazione al turno generale 2025.

Decreto di affidamento e di impegno della spesa per il primo turno di votazione e prenotazione della spesa per il turno di ballottaggio.

Primo turno: euro 20.008,00 IVA inclusa – cap. U01071.0180

Ballottaggio: euro 18.300,00 IVA inclusa – cap. U01071.0180

CIG B610BFFBA9

DITTA AUTOTRASPORTI LOSS SRL – UNIPERSONALE

LA DIRIGENTE

Considerato che in data 4 maggio 2025 si terranno i comizi per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della provincia di Trento e in 111 comuni della provincia di Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 18 maggio 2025;

visto l'articolo 299 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", che individua tra gli adempimenti a carico della Regione relativi all'organizzazione delle elezioni nei comuni anche il trasporto e la consegna del materiale elettorale destinato agli uffici elettorali di sezione e agli uffici centrali;

accertato che l'invio ai comuni del suddetto materiale deve essere effettuato non appena conclusa l'attività di confezionamento del medesimo e che per il trasporto della maggior parte di tale materiale è necessario avvalersi di camion furgonati o comunque coperti, che saranno scortati dalla forza pubblica, con una portata utile dei camion di almeno 35 quintali (per uno o più viaggi potrebbe essere necessaria la disponibilità di 75 quintali) e una superficie netta di carico di almeno 10 metri quadrati;

ritenuto necessario avvalersi di un servizio di trasporto esterno secondo modalità e piani di distribuzione pressoché analoghi a quelli seguiti per i precedenti turni generali delle elezioni comunali, e quindi di effettuare la consegna in tre giornate stabilite dall'amministrazione regionale, comprese nel periodo 28 aprile/30 aprile 2025 con due contemporanei viaggi giornalieri (uno in provincia di Trento, l'altro in provincia di Bolzano) e nella giornata del 2 maggio 2025 (per i rimanenti comuni in provincia di Trento);

considerato che per la fornitura del materiale elettorale la Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali si avvale dell'Ufficio Appalti, contratti ed economato della Regione, essendo necessario l'utilizzo delle piattaforme digitali di approvvigionamento per qualsiasi importo dell'appalto, ai sensi del Codice dei contratti approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

vista la nota del direttore dell'Ufficio Appalti, contratti ed economato della Regione (prot. RATAA/0006821/06/03/2025-P) con cui, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36 del 2023, mediante la piattaforma della Provincia autonoma di Trento Contracta, è stata trasmessa la richiesta di preventivo alla ditta AUTOTRASPORTI LOSS SRL – UNIPERSONALE P.IVA 01390370227 per il servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale ai comuni della regione destinato agli uffici elettorali di sezione e agli uffici centrali in occasione del turno generale che si svolgerà il 4 maggio 2025 (con turno di ballottaggio il 18 maggio 2025);

considerato che nella stessa nota è stato indicato il valore massimo dell'appalto di euro 35.000,00, IVA esclusa, di cui:

- a) euro 20.000,00 quale importo per il servizio di trasporto e consegna relativo al primo turno di votazione;
- b) euro 15.000,00 quale importo massimo per l'opzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, relativa a un'eventuale ulteriore operazione di trasporto e consegna in relazione al secondo turno di votazione, opzione, prevista all'articolo 2, comma 2, del Capitolato speciale, che verrà esercitata dall'Amministrazione regionale qualora ne ravvisasse la necessità;

considerato altresì che l'importo a base dell'affidamento (su cui effettuare il ribasso) è quello di cui alla precedente lettera a);

visto il capitolato speciale d'appalto allegato al presente decreto;

preso atto che per tale servizio non sono disponibili Convenzioni Consip o dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti di Trento;

dato atto che a seguito dell'attivazione della procedura telematica sulla piattaforma Contracta è stato acquisito il preventivo richiesto e che la ditta sopra detta è tecnicamente idonea al trasporto del suddetto materiale;

ricordato che il preventivo è stato redatto sulla base del modello di offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale, dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 9 dell'art.108 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché del contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che il ribasso percentuale indicato dall'operatore economico è del 18% e quindi l'offerta economica della ditta sopra citata è pari ad euro 16.400,00 oltre all'IVA e che la stessa offerta si ritiene congrua;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 307 di data 13 marzo 2020, relativa all'adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19-ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;

ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale ai comuni della regione destinato agli uffici elettorali di sezione e agli uffici centrali con riferimento al primo turno di votazione alla ditta:

- AUTOTRASPORTI LOSS SRL – UNIPERSONALE P.IVA 01390370227 – Sede Legale: Località Le Basse, 9 – 38123 Trento, per un importo complessivo pari ad euro 20.008,00 IVA inclusa relativo al servizio occorrente per il primo turno elettorale previsto per il giorno 4 maggio 2025;

visto l'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, comma 1 per cui nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;

ricordato che l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, al soggetto economico aggiudicatario anche il servizio di trasporto e consegna totale o parziale del materiale elettorale necessario per il turno di ballottaggio in una o due giornate (indicate dall'amministrazione regionale) comprese nel periodo 15 maggio/16 maggio 2025. Al fine di calcolare il corrispettivo per la suddetta attività, verrà utilizzato il corrispettivo riferito al primo turno di votazione che verrà diviso per il numero di chilometri percorsi (calcolati sulla base degli itinerari Michelin) in relazione al primo turno di votazione. Il quoziente verrà moltiplicato per il numero di chilometri (calcolati sulla base degli itinerari Michelin) da percorrere per la consegna del materiale del secondo turno, per un importo massimo presunto di euro 15.000,00;

visto il DURC Numero Protocollo INAIL INAIL_47625660 da cui risulta la regolarità contributiva della ditta AUTOTRASPORTI LOSS SRL – UNIPERSONALE P.IVA 01390370227;

rilevato che in relazione alla natura della prestazione oggetto dell'affidamento e alla prevedibile esiguità del personale necessario alla sua esecuzione si ritiene di non dare seguito ad eventuali richieste di dotazione di personale svantaggiato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge provinciale 3 maggio 2016, n. 2 e s.m.;

dato atto che il Responsabile unico di progetto (RUP) del presente affidamento è individuato nella Dirigente della Ripartizione II della Regione, che delega il Direttore dell'Ufficio Appalti, contratti ed economato, quale responsabile di fase, alla firma del contratto mediante la procedura prevista dalla piattaforma Contracta;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, concernente la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 107 di data 7 giugno 2023;

visto il DPRReg. 7 dicembre 2022, n. 27 con il quale è stato emanato il Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3";

vista la legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e s.m. "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)", ed in particolare l'articolo 2, che prevede l'applicazione per l'Amministrazione regionale della normativa provinciale di Trento in materia di appalti;

vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

vista la Deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027.";

vista la Deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027.";

accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01071.0180 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.,

decreta

- 1) di affidare alla ditta AUTOTRASPORTI LOSS SRL – UNIPERSONALE P.IVA 01390370227 – Sede Legale: Località Le Basse, 9 – 38123 Trento, il servizio di trasporto e di consegna del materiale elettorale ai comuni della regione destinato agli uffici elettorali di sezione ed agli uffici centrali occorrente per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali che avrà luogo in data 4 maggio 2025, da attuarsi secondo il piano di distribuzione e consegna (Allegato 1 del capitolato speciale) e alle condizioni definite nel capitolato speciale di gara per un importo complessivo di euro 16.400,00 (IVA 22% esclusa) sulla base dell'offerta economica presentata dall'operatore economico sopra detto;
- 2) di approvare e impegnare la spesa di euro 20.008,00 (IVA inclusa) per le motivazioni sopra indicate, a favore della ditta AUTOTRASPORTI LOSS SRL – UNIPERSONALE P.IVA 01390370227 – Sede Legale: Località Le Basse, 9 – 38123 Trento, imputando la predetta spesa, in considerazione dell'esigibilità della stessa, come segue:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Bilancio | Capitolo | Codice |
|-------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------|-------------|------------------|
| € 20.008,00 | 01 | 07 | 1 | 03 | 2025 | U01071.0180 | U.1.03.02.13.003 |

- 3) di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale affidamento all'operatore economico aggiudicatario di cui in premessa del servizio riguardante il trasporto e la consegna totale o parziale del materiale elettorale ai comuni nei quali risulterà (in seguito ai risultati del primo turno) necessario effettuare il turno di ballottaggio stabilito per il 18 maggio 2025, per l'importo massimo presunto di euro 15.000,00 più IVA; importo che sarà determinato in base ai criteri fissati nell'articolo 2, comma 2, del capitolato speciale;
- 4) di prenotare l'impegno della somma massima di euro 18.300,00 (IVA inclusa) quale importo complessivo massimo del servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale per il turno di ballottaggio come segue:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Bilancio | Capitolo | Codice |
|-------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------|-------------|------------------|
| € 18.300,00 | 01 | 07 | 1 | 03 | 2025 | U01071.0180 | U.1.03.02.13.003 |

Per le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7 *quinquies*, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

CG

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEL MATERIALE
OCCORRENTE PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO NEI
COMUNI DELLA REGIONE TRENINO–ALTO ADIGE**

TURNO GENERALE 2025

Articolo 1

Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto il trasporto e la consegna del materiale occorrente per l'elezione di sindaco e consiglio in 157 comuni della provincia di Trento e in 111 comuni della provincia di Bolzano, che è stata indetta per domenica 4 maggio 2025.

Articolo 2

Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale dovrà essere effettuato in tre giornate stabilite dall'amministrazione regionale, comprese nel periodo 28 aprile/30 aprile 2025 con due contemporanei viaggi giornalieri (uno in provincia di Trento, l'altro in provincia di Bolzano) e nella giornata del 2 maggio 2025 (per i rimanenti comuni in provincia di Trento) secondo il piano di distribuzione previsto nell'allegato 1, che contempla scadenze, punti di ritiro, percorsi, chilometri, orari e modalità predefiniti. La consegna dovrà essere effettuata con camion furgonati o comunque coperti, che saranno scortati dalla forza pubblica, con partenza dal Palazzo della Regione – Piazza Dante – secondo il citato piano di distribuzione. Per tale servizio sono richieste una portata utile dei camion di almeno 35 quintali (per uno o più viaggi potrebbe essere necessaria la disponibilità di 75 quintali) e una superficie netta di carico di almeno 10 metri quadrati. Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione un camion di riserva per eventuali casi di emergenza.

2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico anche il servizio di trasporto e consegna totale o parziale del materiale elettorale necessario per il turno di ballottaggio in una o due giornate stabilite dall'amministrazione regionale comprese nel periodo 15 maggio/16 maggio 2025. Al fine di calcolare il corrispettivo per la suddetta attività, verrà utilizzato il corrispettivo riferito al primo turno di votazione che verrà diviso per il numero di chilometri percorsi (calcolati sulla base degli itinerari Michelin elaborabili al seguente link: <https://www.viamichelin.it/itinerari> e arrotondati per eccesso in caso di cifra decimale uguale o superiore a cinque o per difetto in caso di cifra decimale inferiore a cinque) in relazione al primo turno di votazione. Il quoziente verrà moltiplicato per il numero di chilometri (calcolati sulla base degli itinerari Michelin) da percorrere per la consegna del materiale del secondo turno. L'importo massimo del corrispettivo per il turno di ballottaggio non potrà superare euro 15.000,00.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di affidamento.

Articolo 3

Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'articolo 6. L'appaltatore dovrà in particolare rispettare puntualmente il piano di distribuzione previsto all'articolo 2, con obbligo di integrazione

del servizio, qualora la Regione lo riscontrasse non rispondente alle prescrizioni del predetto piano.

2. L'appaltatore dovrà avere la disponibilità dei mezzi necessari ad assolvere al servizio richiesto.

3. L'appaltatore dovrà comunicare alla Regione la targa degli automezzi impegnati nel servizio di trasporto e il nominativo degli autisti, nonché, tempestivamente, eventuali variazioni al riguardo.

4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

5. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

6. In particolare, l'appaltatore è tenuto, oltre al rispetto degli obblighi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto anche al segreto d'ufficio e all'obbligo di riservatezza. L'appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e riguardanti le operazioni elettorali di ciascun ente territoriale delle province di Trento e Bolzano, in ragione del presente affidamento. L'appaltatore si impegna a imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Articolo 4 **Struttura competente**

1. Con l'espressione "Regione" utilizzata nel presente capitolato si intende la Ripartizione II della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Articolo 5 **Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

l) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto e l'allegato piano di distribuzione del materiale necessario per il primo turno di votazione nonché le istruzioni conferite dal titolare del trattamento (Regione autonoma Trentino-Alto Adige) al responsabile del trattamento (appaltatore) per disciplinare i trattamenti svolti dal responsabile;

a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

Articolo 7

Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata dall'affidamento del servizio al termine delle operazioni di consegna dei materiali elettorali, come indicato all'articolo 2. L'affidamento dell'incarico è autorizzato anche nelle more della stipula del contratto, qualora, per sopravvenute ed imprevedute ragioni di urgenza, si renda necessaria una più celere acquisizione del servizio.

Articolo 8

Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ballottaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. Il corrispettivo per il trasporto e la consegna del materiale relativo al turno di ballottaggio sarà determinato utilizzando i criteri previsti dallo stesso articolo 2, comma 2.

Articolo 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile unico del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'operatore economico.

Articolo 10 ***Avvio dell'esecuzione del contratto***

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Articolo 11 ***Sospensione dell'esecuzione del contratto***

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 ***Modifica del contratto durante il periodo di validità***

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 13 ***Modalità di pagamento e fatturazione del compenso***

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in un'unica soluzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 4, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Il corrispettivo per l'effettuazione del servizio, proposto dall'operatore economico in sede di offerta, è comprensivo di tutte le prestazioni indicate all'articolo 2, comma 1. Nel caso di eventuale affidamento del servizio per il turno di ballottaggio, il corrispettivo sarà determinato in base all'articolo 2, comma 2, del presente capitolato. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi altro onere che l'appaltatore sosterrà per lo svolgimento del servizio.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. In conformità all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In conformità all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

5. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale. L'accertamento della regolare

esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Articolo 14 ***Controlli sull'esecuzione del contratto***

1. Il controllo circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e nel suo allegato ed ogni altra questione che dovesse insorgere nell'attuazione del servizio è demandato alla Regione. L'operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili le attività di verifica. A tal fine l'operatore economico dovrà affidare la responsabilità del sovrintendere alla regolare e perfetta esecuzione della fornitura e l'incarico di referente, che agisce per conto dell'operatore economico nei confronti della stazione appaltante, a persona costantemente reperibile, da parte della stazione appaltante, fino alla conclusione della fornitura stessa. Il nominativo di tale persona e le modalità per contattarla dovranno essere segnalati all'Ufficio enti locali, elettorale e competenze ordinamentali entro tre giorni dalla data di stipulazione del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate per iscritto entro 12 (dodici) ore dal loro verificarsi.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 25.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 15 ***Vicende soggettive dell'appaltatore***

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'articolo di cui all'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 ***Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto***

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 17

Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'articolo 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'articolo 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato articolo 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. Non è ammesso il subappalto a cascata in relazione alla delicatezza della fornitura e alla necessità di rispettare una tempistica rigorosa che non si concilia con le dilazioni temporali che derivano dai rapporti tra il subappaltatore e il subappaltatore del subappaltatore.

Articolo 18 **Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Articolo 19 **Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Articolo 20 **Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Articolo 21 ***Elezione di domicilio dell'appaltatore***

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Articolo 22 ***Trattamento dei dati personali***

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti (o altri organi a ciò deputati). Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato 2 "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Articolo 24 ***Obblighi assicurativi***

1. L'appaltatore è responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare all'Amministrazione regionale e a terzi durante l'espletamento delle varie fasi del servizio, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. L'appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni provocati all'Amministrazione regionale e a terzi in caso di circostanze ad esso imputabili che comportino il ritardato, irregolare o mancato svolgimento della consultazione elettorale.

3. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura dei rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a proprio carico la rifusione di eventuali danni.

Articolo 25 ***Penali***

1. La consegna entro i termini fissati del materiale elettorale è considerato adempimento essenziale (in quanto la mancata consegna determina il rischio di annullamento o sospensione e rinvio dell'elezione), la cui mancanza costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione di una penale, per un importo massimo corrispondente al 10 per cento del corrispettivo, fermo restando quanto disposto in proposito dall'articolo 26.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e dal conseguente eventuale obbligo di risarcimento dei danni.

Articolo 26 **Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'articolo 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) nel caso dell'articolo 25 del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'affidamento dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- l) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) inosservanza degli obblighi di riservatezza e del dovere del segreto d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Articolo 27 **Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 28

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 29

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma T.A.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma T.A.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Regione Autonoma T.A.A. (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione e il codice identificativo di gara.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Articolo 30

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Articolo 31 **Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 32 **Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 33 **Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante (Regione Autonoma del Trentino Alto Adige Trento), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali", a osservare e a far osservare

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto le presunte violazioni degli obblighi previsti da Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Articolo 34 ***Norma di chiusura***

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

per accettazione

Il legale Rappresentante
[firma digitale]

LUNEDÌ 28 APRILE 2025

Municipi presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 8.00 – VALLELAGHI (fraz. Vezzano)

Cavedine – Madruzzo – Vallelaghi

ore 8.45 – COMANO TERME (fraz. Ponte Arche – via G. Prati 1)

Bleggio Superiore – Comano Terme – San Lorenzo Dorsino – Stenico

ore 9.45 – TIONE DI TRENTO (piazza C. Battisti 1)

Bocenago – Borgo Lares – Caderzone Terme – Carisolo – Giustino –
Massimeno – Pelugo – Pinzolo – Porte di Rendena – Sella Giudicarie –
Spiazzo – Strembo – Tione di Trento – Tre Ville

ore 11.00 – PIEVE DI BONO–PREZZO (frazione Creto)

Castel Condino – Pieve di Bono–Prezzo – Valdaone

ore 11.45 – STORO (piazza Europa 5)

Bondone – Storo

ore 12.30 – LEDRO (fraz. Pieve di Ledro)

Ledro

ore 14.30 – RIVA DEL GARDA (sede vigili urbani – via san Nazzaro, 82)

Arco – Drena – Dro – Nago Torbole – Riva del Garda

Ore 15.45 – MORI (via Scuole 2)

Avio – Brentonico – Mori – Ronzo Chienis

ore 16.45 – ROVERETO (Stadio)

Besenello – Calliano – Folgaria – Isera – Nogaredo – Nomi – Pomarolo –
Terragnolo – Trambileno – Vallarsa – Villa Lagarina – Volano

| | | |
|--|----|-----|
| Trento – Vallelaghi | km | 13 |
| Vallelaghi – Comano Terme | km | 17 |
| Comano Terme – Tione di Trento | km | 14 |
| Tione di Trento – Pieve di Bono-Prezzo | km | 14 |
| Pieve di Bono-Prezzo – Storo | km | 13 |
| Storo – Ledro | km | 18 |
| Ledro – Riva del Garda | km | 17 |
| Riva del Garda – Mori | km | 14 |
| Mori – Rovereto | km | 8 |
| Rovereto – Trento | km | 27 |
| Totale | km | 155 |

MARTEDÌ 29 APRILE 2025

Municipi presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 8.00 – LAVIS

Lavis – Terre d'Adige

ore 8.45 – CEMBRA

Albiano – Altavalle – Cembra Lisignago – Giovo – Segonzano – Sover

ore 9.45 – CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (Piazza Municipio)

Capriana – Castello-Molina di Fiemme – Valfloriana

ore 10.30 – CAVALESE (via F.Ili Bronzetti 2)

Cavalese – Panchià – Tesero – Ville di Fiemme – Ziano di Fiemme

ore 11.45 – MOENA (strada de Longiarif 3 - sede corpo di polizia locale)

| | |
|--|--------|
| Trento – Lavis | km 9 |
| Lavis – Cembra Lisignago | km 14 |
| Cembra Lisignago – Castello Molina di Fiemme | km 29 |
| Castello Molina di Fiemme – Cavalese | km 3 |
| Cavalese – Moena | km 23 |
| Moena – Trento | km 73 |
| Totale | km 151 |

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

Municipi presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 8.30 – PREDAIA (fraz. Taio - via S. Barbacovi 4)

Predaia – Sanzeno – Sfruz

ore 9.30 – CAVARENO

Amblar–Don – Cavareno – Dambel – Romeno – Ronzone – Sarnonico

ore 10.00 – BORGO D’ANAUNIA (fraz. Fondo)

Borgo d’Anaunia – Ruffrè Mendola – Senale San Felice

ore 10.45 – NOVELLA (fraz. Revò)

Bresimo – Cis – Lauregno – Livo – Novella – Provés – Rumo

ore 12.00 – MALÉ

Caldes – Cavizzana – Croviana – Dimaro Folgarida – Malè – Rabbi – Terzolas

ore 12.30 – MEZZANA

Commezzadura – Mezzana – Ossana – Peio – Pellizzano – Vermiglio

ore 14.30 – CLES (centro sportivo)

Cles – Contà – Ville d’Anaunia

ore 15.15 – MEZZOLOMBARDO (Stadio comunale Bruno de Varda)

Andalo – Cavedago – Denno – Fai della Paganella – Mezzocorona – Molveno – Roverè della Luna – S. Michele all’Adige – Spormaggiore – Sporminore – Ton

| | |
|----------------------------|--------|
| Trento – Predaia | km 33 |
| Predaia – Cavareno | km 15 |
| Cavareno – Borgo D’Anaunia | km 4 |
| Borgo D’Anaunia – Novella | km 11 |
| Novella – Malé | km 18 |
| Malé – Mezzana | km 11 |
| Mezzana – Cles | km 25 |
| Cles – Mezzolombardo | km 22 |
| Mezzolombardo – Trento | km 19 |
| Totale | km 158 |

VENERDÌ 2 MAGGIO 2025

Municipi presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 8.30 – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (fraz. Fiera di Primiero)

Canal San Bovo – Imer – Mezzano – Primiero San Martino di Castrozza – Sagron Mis

ore 10.00 – CASTELNUOVO

Bieno – Carzano – Castel Ivano – Castelnuovo – Castello Tesino – Cinte Tesino – Grigno – Ospedaletto – Pieve Tesino – Samone – Scurelle – Telve – Telve di Sopra

ore 11.00 – BORGIO VALSUGANA

Borgio Valsugana – Novaledo – Roncegno Terme – Ronchi Valsugana – Torcegno

ore 12.00 – PERGINE VALSUGANA (piazza Garibaldi 4)

Altopiano della Vigolana – Baselga di Pinè – Bedollo – Calceranica al Lago – Civezzano – Fierozzo – Fornace – Frassilongo – Lavarone – Levico Terme – Luserna – Palù del Fersina – Pergine Valsugana – Sant’Orsola Terme – Tenna – Vignola Falesina

| | |
|---|--------|
| Trento – Primiero San Martino di Castrozza | km 95 |
| Primiero San Martino di Castrozza – Castelnuovo | km 57 |
| Castelnuovo – Borgo Valsugana | km 3 |
| Borgo Valsugana – Pergine Valsugana | km 24 |
| Pergine Valsugana – Trento | km 12 |
| Totale | km 191 |

LUNEDÌ 28 APRILE 2025

Municipio presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 8.45 – MONGUELFO-TESIDO

Braies – Dobbiaco – Monguelfo/Tesido – Rasun/Anterselva - San Candido – Sesto – Valdaora – Valle di Casies – Villabassa

ore 10.15 – BRUNICO (Cantiere comunale, via Campi della Rienza, 33)

Brunico – Campo Tures – Falzes – Gais – Perca – Predoi – Selva dei Molini – Valle Aurina

ore 11.15 – SAN LORENZO DI SEBATO (Parcheggio stazione ferroviaria)

Badia – Chienes – Corvara in Badia – Marebbe – San Lorenzo di Sebato – San Martino in Badia – Terento

ore 12.30 – VIPITENO (via Ralsler 2)

Brennero – Campo di Trens – Racines – Val di Vize – Vipiteno

ore 14.30 – VARNA

Fortezza – Luson – Naz-Sciaves– Rio di Pusteria – Rodengo – Vandoies – Varna

ore 15.30 – CHIUSA

Barbiano – Chiusa – Funes – Laion – Ortisei – Ponte Gardena – Santa Cristina Valgardena – Selva di Val Gardena – Velturmo – Villandro

| | |
|---------------------------------|--------|
| Trento – Monguelfo Tesido | km 146 |
| Monguelfo Tesido – Brunico | km 18 |
| Brunico – S. Lorenzo di Sebato | km 3 |
| S. Lorenzo di Sebato – Vipiteno | km 53 |
| Vipiteno – Varna | km 29 |
| Varna – Chiusa | km 15 |
| Chiusa –Trento | km 89 |
| Totale | km 353 |

MONTAG 28. APRIL 2025

Rathaus, in dem die Übergabe an die jeweils angeführten Gemeinden erfolgt:

8.45 Uhr – WELSBERG-TAISTEN

Prags – Toblach – Welsberg/Taisten – Rasen/Antholz – Innichen – Sexten – Olang – Gsies – Niederdorf

10.15 Uhr – BRUNECK (Rienzfeldstrasse 33)

Bruneck – Sand in Taufers – Pfalzen – Gais – Percha – Prettau – Mühlwald – Ahmtal

11.15 Uhr – ST. LORENZEN ()

Abtei – Kiens – Corvara – Wengen – Enneberg – St. Lorenzen – St. Martin in Thurn – Terenten

12.30 Uhr – STERZING (Ralslerstr. 2)

Brenner – Freienfeld – Ratschings – Pfitsch – Sterzing

14.30 Uhr – VARNA

Franzensfeste – Lüsen – Natz-Schabs – Mühlbach – Rodeneck –Vintl – Vahrn

15.30 Uhr – KLAUSEN

Barbian – Klausen – Villnöß – Lajen – St. Ulrich – Waidbruck – St. Christina in Gröden – Wolkenstein in Gröden – Feldthurns – Villanders

MARTEDÌ 29-APRILE 2025

Municipio presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 9.00 – BOLZANO

(Bolzano Sud – Provincia autonoma di Bolzano – Centro revisione veicoli via Sigismund Schwarz 40 – lato sud)

Andriano – Bronzolo – Castelrotto – Cornedo all'Isarco – Fiè allo Sciliar – Meltina – Nova Levante – Nova Ponente – Renon – San Genesio Atesino – Sarentino – Terlano – Tires – Vadena

10.00 COMUNE DI BOLZANO (piazza Angela Nikoletti – Stefano Barberio 331 4663240)

ore 11.15 – CALDARO s.S.d.V. (piazza Principale 2)

Appiano sulla strada del Vino – Caldaro sulla strada del Vino

ore 12.00 – EGNA - (Parcheggio Lido)

Aldino – Anterivo – Cortaccia s.S.d.V.– Cortina s.S.d.V. – Egna – Magrè s.S.d.V. – Montagna s.S.d.V. – Ora – Salorno s.S.d.V – Termeno s.S.d.V. – Trodena nel Parco naturale

DIENSTAG 29. APRIL 2025

Rathaus, in dem die Übergabe an die jeweils angeführten Gemeinden erfolgt:

9.00 Uhr – BOZEN

(Bozen Süd – Autonome Provinz Bozen – Landesprüfstelle für Fahrzeuge, Sigismund-Schwarz-Straße 40 – Südseite)

Andrian – Branzoll – Kastelruth – Karneid – Völs am Schlern – Mölten – Welschnofen – Deutschnofen – Ritten – Jenesien – Sarntal – Terlan – Tiers – Pfatten

10.00 Uhr – GEMEINDE BOZEN (Angela Nikolettiplatz)

11.15 Uhr – KALTERN an der Weinstraße (Marktplatz 2)

Eppan an der Weinstraße – Kaltern an der Weinstraße

12.00 Uhr – NEUMARKT - (Strand)

Aldein – Altrei – Kurtatsch an der Weinstraße – Kurtinig an der Weinstraße – Neumarkt – Margreid an der Weinstraße – Montan an der Weinstraße – Auer – Salurn an der Weinstraße – Tramin an der Weinstraße – Truden im Naturpark

| | |
|----------------------------|--------|
| Trento – Bolzano | km 58 |
| Bolzano – Bolzano | km 3 |
| Bolzano – Caldaro s.s.d.v. | km 15 |
| Caldaro s.s.d.v. – Egna | km 16 |
| Egna – Trento | km 40 |
| Totale | km 132 |

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

Municipio presso cui si effettuano le consegne per i sottoindicati comuni:

ore 9.00 – MALLES VENOSTA

(via della Stazione 19)

Curon Venosta – Malles Venosta

ore 9.45 – SLUDERNO

Glorenza – Prato allo Stelvio – Sluderno – Stelvio – Tubre

ore 10.30 – SILANDRO

Castelbello/Ciardes – Laces – Lasa – Martello – Silandro

ore 11.30 – NATURNO

Naturno – Plaus – Senales

ore 14.30 – MERANO (via Portici, cortile interno comune Merano - Castello Princesco - accesso da via Galilei)

Avelengo – Caines – Cermes – Lagundo – Marleno – Merano – Moso in Passiria – Parcines – Rifiano – San Leonardo in Passiria – Scena – Tirolo – Verano

ore 16.00 – LANA (Zona sportiva- via Bolzano, 82)

Gargazzone – Nalles – Postal – San Pancrazio – Tesimo – Ultimo

| | |
|---------------------------|--------|
| Trento – Malles Venosta | km 136 |
| Malles Venosta – Sluderno | km 5 |
| Sluderno – Silandro | km 19 |
| Silandro – Naturno | km 19 |
| Naturno – Merano | km 15 |
| Merano – Lana | km 9 |
| Lana – Trento | km 77 |
| Totale | km 280 |

MITTWOCH 30. APRIL 2025

Rathaus, in dem die Übergabe an die jeweils angeführten Gemeinden erfolgt:

9.00 Uhr – MALS

(Bahnhofstraße 19)

Graun im Vinschgau – Mals

9.45 Uhr – SCHLUDERNS

Glurns – Prad am Stilfserjoch – Schluderns – Stilfs – Taufers im Münstertal

10.30 Uhr – SCHLANDERS

Kastellbell/Tschars – Latsch – Laas – Martell – Schlanders

11.30 Uhr – NATURNS

Naturns – Plaus – Schnals

14.30 Uhr – MERAN (Lauben, Innenhof Rathaus Meran - Landesfürstliche Burg- Zufahrt von der Galileistraße)

Hafling – Kuens – Tschermes – Algund – Marling – Meran – Moos in Passeier – Partschins – Riffian – St. Leonard in Passeier – Schenna – Tirolo – Vöran

16.00 Uhr – LANA (Raika Sportzone – Bozenstrasse 82)

Gargazon – Nals – Burgstall – St. Pankraz – Tisens – Ulten

**Mod_art.28_c.3_GDPR “Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento”
ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –servizio di trasporto e consegna del
materiale elettorale ai comuni della regione destinato agli uffici elettorali di sezione e agli uffici
centrali per l’elezione nel turno generale del 2025 di Sindaco e Consiglio**

**ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Regione autonoma Trentino-Alto
Adige)**

**AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore)
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE**

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) *“si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”*;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”*;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”*;
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, *“...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l’Autorità di controllo...”*;
- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”*;

- l'Appaltatore con la stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il "Contratto") la **Regione autonoma Trentino-Alto Adige**, in qualità di "*Titolare del trattamento*" (di seguito, il "Titolare"), nomina l'**Appaltatore** "*Responsabile del trattamento*" (di seguito, il "Responsabile"), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art.1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono i dati c.d. "comuni"; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento sono eventualmente i dipendenti della Regione e dei comuni coinvolti nell'attività di allestimento, trasporto, consegna e ricevimento del materiale elettorale.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per le finalità di trasporto e consegna del materiale.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("*Data privacy impact assessment*", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi

informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura regionale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei

dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

per accettazione

Il legale Rappresentante
[firma digitale]